

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI

Città Metropolitana di Torino
Sede Legale: Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI (TO)
Sede Operativa: Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO)
Codice Fiscale 90005860011 - Partita I.V.A. 06840320011
Tel. 011.941.4343 - Fax 011.947.3130
www.ccs.to.it - PEC: ccs@postecert.it

DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE IMPIANTI DIRETTORE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

N° 09/2019/IMP

REVISIONE DEL CORRISPETTIVO E DELLA DURATA CONTRATTUALE ai sensi dell'art. 1467 Cod. Civ.

CONTRATTO D'APPALTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO, CONFERIMENTO E OPERAZIONI DI RECUPERO DEI RIFIUTI C.E.R. 20 01 27* CONTENITORI DI VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE CONTENENTI SOSTANZE PERICOLOSE CIG 7306416538 – tra Consorzio Chierese per i Servizi e AMAMBIENTE S.r.l. – REP. N. 147 del 20.06.2018. – PROPOSTA SOGGETTA ALLA ACCETTAZIONE INCONDIZIONATA della AMAMBIENTE S.r.l. CON SOTTOSCRIZIONE DI FORMALE ADDENDUM AL CONTRATTO VIGENTE.

Il tecnico del settore tecnico - impianti Dott. Dario BOSSO in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 5 Legge 241/1990 e s.m.i. e ex art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.), e Direttore dell'esecuzione del contratto (ex art. 101 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Titolo III del Decreto M.I.T. 07.03.2018 n. 49).

Premesso quanto segue

Il 20.06.2018, con contratto d'appalto Rep. n. 147, è stato formalizzato l'affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto, conferimento e operazioni di recupero ad operatore economico dotato di impianto autorizzato, dei rifiuti classificabili con C.E.R. 20 01 27* contenitori di vernici, inchiostri,

adesivi e resine contenenti sostanza pericolose - CIG 7306416538 tra il Consorzio Chierese per i servizi e la AMAMBIENTE S.r.l., con sede legale e operativa in Via Valparasco n. 4/A a Lagnasco (CN). Con tale atto il Consorzio ha affidato all'Appaltatore AMAMBIENTE S.r.l. il servizio di raccolta, trasporto e ritiro presso il proprio impianto al suddetto indirizzo, al fine delle operazioni di recupero (Allegato C - parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006), dei rifiuti classificabili con CER 20 01 27* contenitori di vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanza pericolose.

Trattasi di rifiuti conferiti da parte degli utenti (barattoli, secchi, lattine inutilizzate, residui, scarti di prodotti di vernici, inchiostri, adesivi, resine, colle, idropitture, solventi, ecc. derivanti da lavori domestici effettuati in proprio), presso i Centri di Raccolta Rifiuti (C.d.R.) posti nel territorio consortile. Non sono comprese le bombole spray o comunque con gas sottopressione.

Il servizio comprende un ciclo tipo completo costituito delle seguenti n. 4 FASI da effettuare in uno qualsiasi dei C.d.R. da parte dell'Appaltatore, così sintetizzate:

1. Posizionamento tramite trasporto di uno o più appositi contenitori/cassoni vuoti di proprietà dell'Appaltatore - in modo da giungere a garantire una volumetria totale utile di 3 metri cubi specifici ed idonei per la raccolta dei rifiuti in oggetto (FASE 1).
2. Ritiro - tramite trasporto - da parte dell'Appaltatore del/i contenitore/i-cassone/i pieno/i nel C.d.R. e concomitante posizionamento nel medesimo C.d.R. di un altro/i contenitore/i-cassone/i vuoto/i di medesima/e fattura/e e caratteristiche (FASE 2).
3. Uso di automezzi/muletti e quant'altro, compresa la manodopera per tutte le operazioni di posizionamento, movimentazione e ritiro del contenitore/i-cassone/i pieno/o e vuoto/i all'interno del C.d.R. senza l'ausilio di mezzi e manodopera del Consorzio (FASE 3).
4. Operazioni di recupero (Allegato C - parte IV - del D.Lgs. n. 152/2006) del carico di rifiuti raccolto e trasportato nell'impianto autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 dei rifiuti intestato all'Appaltatore medesimo (FASE 4), per una capacità autorizzata impiantistica di deposito tale da accogliere le quantità oggetto di appalto.

Il periodo del servizio è stato fissato in 36 (trentasei) mesi a partire dal 28.05.2018 e fino al 27.05.2021, per l'importo unitario offerto di 582,00 (cinquecentottantadue/00) Euro/ton., comprensivo degli oneri sicurezza unitari inerenti valutazione rischi interferenziali non ribassabili pari a 2,00 Euro/ton., oltre Iva, per un importo contrattuale complessivo - calcolato sui quantitativi stimati di

rifiuti di cui all'art. 12 del citato contratto - pari a 165.017,95 (centosessantacinquemiladiciassette/95) Euro, di cui 567,07 Euro per oneri sicurezza interferenziali totali non ribassabili, oltre Iva. Trattandosi di appalto a misura, è pagato all'Appaltatore titolare impianto esclusivamente il servizio effettivamente prestato, applicando il prezzo unitario offerto, moltiplicato per il quantitativo effettivo di rifiuti conferito a trattamento.

L'affidamento è avvenuto a seguito di procedura aperta sopra soglia di rilevanza comunitaria (*ex* art. 3 co. 1 lett. ee) e lett. sss), art. 32 co. 2, art. 59 co. 1, art. 60 e art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - Regolamento Speciale consortile), C.I.G. 7306416538 con base di gara unitaria fissata in 1.002,00 Euro/ton. di cui 1.000,00 Euro/ton. soggetto a ribasso, a cui si aggiungono gli oneri sicurezza unitari inerenti valutazione rischi interferenziali non ribassabili pari a 2,00 Euro/ton., al netto di eventuali ecotassa e contributi vari unitari e dell'Iva, per un importo presunto complessivo pari a 284.103,00 Euro di cui 567,07 Euro per oneri sicurezza interferenziali totali non ribassabili, al netto di eventuali ecotassa e contributi vari e dell'Iva.

L'Appaltatore, facendo seguito ad incontri tenutisi presso la sede consortile a partire dalla fine di settembre 2018, ha esposto le crescenti difficoltà a proseguire il servizio oggetto di appalto legate al continuo e significativo rincaro dei costi applicati dagli smaltitori finali, per il trattamento dei rifiuti a valle delle operazioni di recupero presso l'impianto. L'Appaltatore ha altresì lamentato l'esaurimento progressivo degli spazi disponibili presso gli impianti di smaltimento rifiuti e la situazione impiantistica - non solo regionale, ma nazionale - di grave emergenza venutasi a creare.

Con nota via PEC Ns. Prot. 0006558 del 30.11.2018, datata 26.11.2018, l'Appaltatore ha formalizzato che, per i motivi sopra descritti, è divenuto impossibile continuare il ritiro dei rifiuti oggetto di appalto alle condizioni economiche pattuite, proponendo una nuova quotazione unitaria per l'effettuazione del servizio di ritiro ai fini del recupero di 750,00 Euro/ton. (al netto Iva), indispensabile per ricostruire l'equilibrio economico contrattuale pesantemente pregiudicato dalle sopra citate circostanze, sopravvenute ed imprevedibili.

Con lettera via PEC Prot. 0006588 del 03.12.2018 il Consorzio ha comunicato all'Appaltatore di prendere atto della lettera suddetta e, fermo restando che il servizio di carattere pubblico in questione non può subire interruzioni, si è reso disponibile ad esaminare la situazione di mercato evidenziata per valutare se sussistano le eccezionali condizioni di cui all'art. 1467 c.c. (eccessiva onerosità legata ad

avvenimenti straordinari ed imprevedibili), e contestualmente ha chiesto all'Appaltatore di produrre allo scrivente copia delle fatture di smaltimento/recupero, relative ai contratti precedenti e vigenti con gli smaltitori dei rifiuti in questione, dalle quali si evinca l'incremento di costo sostenuto da AMAMBIENTE S.r.l.

Con nota via PEC Ns. Prot. 0006804 del 17.12.2018 l'Appaltatore ha prodotto, a supporto di quanto richiesto, copie delle fatture di conferimento rifiuti relative al periodo Aprile 2018 – Novembre 2018, dalle quali emerge l'effettivo e notevole aggravio dei costi unitari di smaltimento, oltre ai quali l'Appaltatore deve accollarsi - in aggiunta – i costi di trasporto e ritiro presso i Cdr Consortili, i costi di lavorazione, di trasporto dal proprio impianto ed i costi industriali. In tale nota l'Appaltatore ha esposto in modo dettagliato l'aumento progressivo dei costi di smaltimento sino a novembre 2018 (oltre il 30% di aumento medio in otto mesi), e a decorrere dal mese di dicembre 2018 e per i primi mesi del 2019, un ulteriore aumento già preannunciato per iscritto dagli impianti di destinazione finale (oltre il 60% di aumento medio rispetto ad Aprile 2018).

Parallelamente, il Consorzio ha effettuato una ricerca di mercato presso altre Stazioni Appaltanti e operatori economici sulle condizioni tecnico-economiche e logistiche attuali per il servizio di ritiro dei medesimi rifiuti.

Recentemente il CIDIU Servizi ha affidato a seguito di procedura aperta, un analogo servizio di ritiro, trasporto e recupero dei rifiuti CER 20 01 27*, ponendo a base di gara il prezzo di 800,00 euro/ton. A seguito del ricevimento di un'unica offerta presentata dalla Bra Servizi Srl, ha affidato a quest'ultima il servizio per un periodo triennale, a partire dal 01.12.2018, al prezzo di 756,43 euro/ton.

Il consorzio COVAR-14 nel mese di settembre 2017 ha aggiudicato il servizio di ritiro dei rifiuti CER 20 01 27*, presso i propri Cdr, alla Ditta BI.VI. Srl ponendo un prezzo a base di gara di 410,00 euro/ton. La Ditta BI.VI. in corso d'appalto ha recentemente richiesto e ricevuto dal consorzio un adeguamento di prezzo atto ad un riequilibrio economico delle prestazioni effettuate raggiungendo un prezzo allineato a quello proposto dalla AMAMBIENTE.

Da tutta l'istruttoria fin qui descritta e dalle verifiche documentali effettuate, emerge dunque che il nuovo prezzo unitario di 750,00 Euro/ton. (oltre Iva), proposto dalla AMAMBIENTE S.r.l., a partire dal 01.01.2019 appare effettivamente **congruo** rispetto all'attuale mercato e quindi accettabile,

sussistendo di fatto le eccezionali condizioni di cui all'art. 1467 cod. civ. (eccessiva onerosità legata ad avvenimenti straordinari ed imprevedibili).

Secondo la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez. I, 6.6.2018, 6.6.2018, n. 14639 (emessa proprio in materia di trasporto di rifiuti), l'appaltatore ha diritto ad una integrazione del corrispettivo pattuito quando si verificano – come nel caso di specie – *“circostanze imprevedibili che rendano più onerosa la prestazione, determinando un aumento del costo dei materiali o della mano d'opera, al fine di **rimediare al turbamento dell'equilibrio di valore tra le prestazioni**, verificatosi in modo oggettivo e imprevedibile nel corso del rapporto contrattuale. Si tratta di una forma di revisione del prezzo, costituente una particolare applicazione del più ampio istituto della 'eccessiva onerosità' disciplinato dall'art. 1467 c.c. (Cass. n. 12989/1999, n. 1123/1987)”. L'applicabilità, anche in materia di contratti pubblici di appalto di servizi, delle previsioni generali dettate per i contratti dal diritto comune (codice civile, *in primis*), costituisce un principio pacifico del diritto amministrativo.*

Nella fattispecie, il giusto riequilibrio economico delle rispettive prestazioni contrattuali - venuto meno a causa di avvenimenti sopravvenuti, straordinari ed imprevedibili - costituisce il solo modo attraverso il quale lo scrivente Consorzio può evitare il rischio di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., scongiurando il rischio di un contenzioso che lo vedrebbe soccombente e garantendo comunque la continuità dei servizi già oggetto di affidamento alla AMAMBIENTE Srl.

Al contempo, merita osservare che il predetto riequilibrio economico costituisce una modifica sostanziale delle condizioni di contratto originarie, che sono il frutto della procedura di gara che si è sopra descritta. Tale modifica, pertanto, deve essere assunta per un periodo di tempo ridotto, vale a dire per il periodo di tempo necessario affinché il Consorzio Chierese per i Servizi – approfondita e vagliata l'attuale situazione di mercato – indica una nuova procedura di evidenza pubblica.

Stante dunque la necessità di ribadire quanto prima possibile l'affidamento in discussione, si ritiene congruo che la durata del contratto in essere sia di ulteriori 6 (sei) mesi a partire dal 01.01.2019, prorogabili di non oltre 6 (sei) mesi qualora le condizioni del mercato dei rifiuti, alla scadenza del 30.06.2019, dovessero consigliare di rinviare la nuova gara.

Sentiti favorevolmente la Presidenza, la Direzione, il Segretario e il Responsabile finanziario di

questo Consorzio, si reputa pertanto praticabile la proposta di un accordo con l'Appaltatore a condizione che l'attuale contratto venga modificato nel periodo di validità, limitandolo ad un periodo di 6 (sei) mesi a partire da 01.01.2019 (ossia fino al 30.06.2019), con possibilità di ulteriore proroga di altri 6 (sei) mesi (ossia sino al 31.12.2019), a seguito di motivata determinazione del Consorzio appaltante, in modo che il medesimo possa valutare l'evolversi della situazione di mercato e predisporre una nuova gara di appalto.

La soluzione proposta con il presente atto di determina permetterebbe altresì di effettuare una variante contrattuale in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e art. 22 decreto M.I.T. 07.03.2018 n. 49 per circostanze impreviste e imprevedibili, con inalterabilità della natura generale del contratto e soprattutto senza ad andare a aumentare nel suo complesso l'importo contrattuale, ma al contrario di ridurlo, senza dover quindi creare nel suo complesso un aggravio economico per il Consorzio.

Alla luce di tutto quanto precede, il Consorzio scrivente

DETERMINA

-1) di proporre alla AMAMBIENTE S.r.l. la seguente modifica del contratto stipulato fra le parti in data 20.06.2018, rep. n. 147:

<< I commi 3-4-5 dell'art. 2 del contratto in data 20.06.2018, rep. n. 147, sono così sostituiti:

A partire dal 1° gennaio 2019 il servizio è reso per l'importo unitario di 750,00 (settecentocinquanta/00) Euro/ton., comprensivo degli oneri sicurezza unitari inerenti valutazione rischi interferenziali non ribassabili pari a 2,00 Euro/ton., oltre Iva. Trattandosi di appalto a misura, sarà pagato all'Appaltatore esclusivamente il servizio prestato effettivamente, applicando il prezzo unitario anzidetto, moltiplicato per il quantitativo effettivo dei rifiuti conferito a trattamento.

Il contratto scade il 30 giugno 2019, con facoltà insindacabile del Consorzio di prorogarlo per altri 6 (sei) mesi, vale a dire non oltre il 31 dicembre 2019, sempre agli stessi patti e condizioni, nelle more del perfezionamento della nuova procedura di gara preordinata all'individuazione del nuovo appaltatore affidatario del servizio.

L'art. 3 del contratto in data 20.06.2018, rep. n. 147, è abrogato.

Tutte le altre previsioni contrattuali restano ferme e vincolanti fra le parti. >>;

-2) di condizionare il perfezionamento fra le parti della presente proposta di modifica alla incondizionata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della AMAMBIENTE S.r.l., nella persona del sig. PEIRONE Danilo, di un formale “addendum” al vigente contratto.

Chieri, 01 febbraio 2019.

Il RUP

Dott. Dario BOSSO